



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA PAPA GIOVANNI N. 24 – 24050 CAVERNAGO (BG) – Tel. 035/840513 – Fax 035/840575 - C.F. e P.I. 00662800168

## **ORDINANZA SINDACALE**

**N. 9 DEL 24-04-2024**

**Reg. Gen. N. 14**

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO  
DELL'INFESTAZIONE DA Aedes albopictus (ZANZARA TIGRE) SUL  
TERRITORIO - ANNO 2024.**

*L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di aprile,*

### **IL SINDACO**

Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nella provincia di Bergamo;

Considerati, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *aedes albopictus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus Chikungunya e Nile, nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini e Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, che è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Dato atto che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 03/10/2007 invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare ed a contenere la proliferazione di questi insetti;

Vista la proposta formulata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Medico della A.T.S. ex\_Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) della Provincia di Bergamo non nota del 01/04/2019 prot. comunale n. 1819 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E/O MODIFICAZIONI, nella quale le Amministrazioni comunali vengono invitate ad assumere idonei provvedimenti per il contenimento del fenomeno di cui trattasi;

**DATO ATTO CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA GIÀ PROVVEDUTO NEGLI ANNI PRECEDENTI ALL'ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE A CONTROLLARE E CONTENERE IL FENOMENO INFESTANTE SULLE AREE PUBBLICHE DI PROPRIA COMPETENZA E CHE INTENDE CONTINUARE QUEST'OPERA NEL CORRENTE ANNO;**

**Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;**

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265, Visti l'art. 107 D.lgs 18/8/2000, le circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/93; Visto il Regolamento locale d'igiene; Vista la Legge 24/11/81, n. 689 e la nota della Regione Lombardia 15/03/2016 prot. G1.2016.0009198;

**ORDINA**

a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, a tutte le scuole pubbliche e private, a tutti i responsabili dei luoghi di aggregazione:

**1. nei mesi primaverili ed estivi di:**

- **non abbandonare** oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- **procedere**, ogni 3/4 giorni, a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.) (la larva si sviluppa in 5/6 giorni);
- **coprire** i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta o coperchio a tenuta;
- **tenere** puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI\*** (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni salvo l'uso di prodotti equipollenti) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc...);
- **TRATTARE CON PRODOTTI ADULTICIDI\*** (da maggio a ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30gg, le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo);

**\* Il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico.**

- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi. Evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Regolamento Comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
  - **introdurre** nelle fontane e nei laghetti ornamentali un numero adeguato di pesci larvivori come ad esempio i pesci rossi.
- 2. dal 1° aprile al 30 ottobre con cadenza ogni 15 giorni di:**
- **pulire e trattare con prodotti larvicidi\* i tombini di raccolta dell'acqua piovana** presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).  
\* il principio attivo da utilizzare è il "Bacillus turigensis" disponibile presso le farmacie ed i negozi specializzati a basso costo.
- 3. dal 1° maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 30 giorni di:**

- **trattare con prodotti adulcifici le siepi, i cespugli delle aree verdi private** (tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo).

**ORDINA ALTRESI'**

**A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:**

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
- **controllare** che le grondaie non siano otturate e mantenerle in efficienza.

**B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:**

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnante d'acqua;
- **eliminare** le eventuali sterpaglie.

**C) a tutti i conduttori di orti di:**

- **eseguire** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete a zanzariera a maglie strette fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

**D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:**

- **adottare** tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1° maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la data e l'ora dell'intervento;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

**F) ai responsabili dei cantieri:**

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

**G) all'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

**H) alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:**

- **provvedere**, dal 1° maggio al 30 ottobre all'esecuzione di periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., la data e l'ora dell'intervento.

**AVVERTE CHE**

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Locale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

**I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265.**

**DISPONE CHE**

È incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale nell'ambito dell'attività di controllo del territorio.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, diffusione capillare, sito internet comunale, affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento;

**DISPONE ALTRESÌ**

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti

*SINDACO n.9 del 24-04-2024*

adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

*Letto e sottoscritto a norma di legge.*

*IL SINDACO  
TOGNI GIUSEPPE*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

*SINDACO n.9 del 24-04-2024*

Pag. 5



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA PAPA GIOVANNI N. 24 – 24050 CAVERNAGO (BG) – Tel. 035/840513 – Fax 035/840575 - C.F. e P.I. 00662800168

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### ORDINANZA

### SINDACO

n. 9 del 24-04-2024  
Reg. Gen. N. 14

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA Aedes albopictus (ZANZARA TIGRE) SUL TERRITORIO - ANNO 2024.

Si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Cavernago il 29-04-2024, per rimanervi 15 giorni consecutivi, fino al 14-05-2024.

Cavernago, li 29-04-2024



Il Responsabile della pubblicazione  
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*